

367/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO  
Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA           Presidente relatore

Dott. Luca FUZIO                               Giudice

Dott. Luca VERZENI                         Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pesenti e Luca Pizzigoni

-RICORRENTE-

nei confronti di

ELETRAESSERE s.r.l.

con sede legale in Bucarest (Romania), Sector 6, Strada Rasaritului 5 p.t., camera n.1, bloc 4C, e sede secondaria in San Giovanni Bianco, via Piazzalunga n. 84, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva 03873250165, numero REA BG- 415638

rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Coppola

-RESISTENTE-

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

letto il ricorso depositato da ..... per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Eletraessere s.r.l.;



considerato che, ai sensi dell'art. 11 comma primo c.c.i.i., "fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza"; rilevato che la società resistente ha sede legale in Romania e una sede secondaria in San Giovanni Bianco, cosicché sussiste la giurisdizione italiana nonché la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo c.c.i.i.;

rilevato altresì che giurisdizione e competenza non sono state contestate dalla società resistente;

considerato che:

la società resistente ha assolto, mediante la produzione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) c.c.i.i.;

la domanda di apertura della liquidazione giudiziale deve dunque essere rigettata;

la domanda di apertura della liquidazione controllata, depositata dal ricorrente in data 13 maggio 2025, è ammissibile, non essendo previsti termini di preclusione;

la parte resistente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; ritenuta la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 268 comma secondo c.c.i.i., risultando l'importo dei debiti scaduti alla data di presentazione del ricorso maggiore di euro 50.000,00;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.

c) c.c.i.i., atteso che la parte resistente non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, e segnatamente nei confronti del ricorrente per euro 26 mila circa nonché dell'Erario per euro 50 mila circa (è sufficiente rilevare che, per ammissione della resistente, alla data del 31 dicembre 2023 l'attivo ammontava a 15.757,09 euro);



ritenuto dunque che debba essere aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società resistente, limitatamente alle attività e passività relative alla sede secondaria menzionata in epigrafe;

P.Q.M.

rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

visto l'art. 270 c.c.i.i., dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Eletraessere s.r.l., con sede legale in Bucarest (Romania), Sector 6, Strada Rasaritului 5 p.t., camera n.1, bloc 4C, e sede secondaria in San Giovanni Bianco, via Piazzalunga n. 84, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva 03873250165, numero REA BG- 415638, limitatamente alle attività e passività relative alla sede secondaria;

nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;

nomina liquidatore la dott.ssa Silvia Brembati;

ordina alla parte resistente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte resistente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

ordina alla parte resistente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della parte resistente;

dispone che il liquidatore:



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se parte resistente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

